



COMUNE DI PASSIRANO

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL
REGISTRO COMUNALE DEI
VOLONTARI CIVICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2018

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

Art. 3 - Ambiti di intervento

Art. 4 - Istituzione del registro comunale dei volontari civici

Art. 5 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro comunale

Art. 7 - Espletamento del servizio

Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione

Art. 9 - Rapporti con le Associazioni di volontariato

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di Associazioni regolarmente costituite, di gruppi spontanei informali, di singoli cittadini e di altri soggetti a carattere non lucrativo, all'attuazione di servizi ed interventi di carattere generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione comunale intende promuovere e favorire. Esso nasce dalla volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Passirano.
2. L'ente riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.
3. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli
4. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti che le disciplinano.

ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con tale personale unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.
3. Le attività di volontariato, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'instaurazione di rapporti di volontariato non implica la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette e non sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavoro accessorio.
4. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

5. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori o ambiti:

- a) tecnico: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;
- b) culturale: ad esempio, attività di vigilanza presenza nella biblioteca, alle mostre e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; partecipazione agli eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive, organizzate o patrocinare dall'Amministrazione comunale, al fine di valorizzarle con il proprio apporto individuale; recupero e valorizzazione di beni culturali materiali;
- c) sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione: a titolo esemplificativo, accompagnamento alunni progetto "piedibus; prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; attività di prima accoglienza presso il palazzo comunale; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza davanti agli istituti scolastici;
- d) comunicazione: valorizzazione della comunicazione istituzionale mediante l'apporto di particolari conoscenze nell'ambito dell'utilizzo di social network; distribuzione presso la cittadinanza di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione comunale.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

2. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.
3. Si escludono esplicitamente tutte le azioni inerenti la sicurezza (ronde di polizia, controllo del territorio, vigilanza) in qualsiasi orario e giorno.
4. La Giunta comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento dei volontari, individuando i servizi per i quali gli stessi potranno collaborare.

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito presso il Comune il Registro Comunale dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari, Gruppi, Associazioni, possono richiedere l'iscrizione al fine di rendere nota la propria disponibilità allo svolgimento delle attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art.3. L'iscrizione nel registro avverrà solo dopo la valutazione dell'Amministrazione e/o l'eventuale inserimento in una associazione legata al territorio. L'inserimento nel Registro è essenziale al fine dell'espletamento di attività di volontariato civico.
2. Il registro dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo on-line del Comune di Passirano, previo assenso dei diretti interessati.

ART. 5- REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività;
 - b. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto al Registro Comunale dei Volontari Civici (RCVC).
2. Al Registro Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli comunali e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. tutto quanto richiesto nell'apposito modulo;
 - b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 3 o solo per una o più di esse. Il responsabile del servizio comunale presso il quale il volontario iscritto all'Albo chiede di prestare la propria opera, può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
6. I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
7. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello necessario, a cura del responsabile del servizio può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.
8. Prima di avviare l'attività, ed in base alle esigenze, può essere prevista una formazione specifica da parte del responsabile del servizio comunale interessato, al fine di fornire al volontario le informazioni di base necessarie.
9. La cancellazione dall'Elenco viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
 - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato, seppur richiesta;
 - per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.
10. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
11. Periodicamente potranno essere esposti all'albo on line, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
12. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile competente, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione al registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata. Se l'esito dell'esame sarà positivo, il cittadino assumerà ufficialmente il ruolo di volontario civico e potrà svolgere e mettere in campo il proprio senso civico.

13. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

ART. 7 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'inizio della collaborazione, il responsabile del servizio competente per materia predispone di comune accordo con il volontario/i il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.
3. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità tecniche o particolari abilità manuali.
4. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:
 - a. accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. valutare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
 - d. se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini ed i dipendenti comunali e gli amministratori; devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
6. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni ed organizzazioni, qualora:
 - da esse possa derivare un danno a persone o cose,
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;

- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
7. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura della Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
 8. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.
 9. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di rapporto di subordinazione con l'Ente.
 10. Per garantire la necessaria programmazione delle attività i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi e le associazioni di volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
 11. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni di volontari si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
 12. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.
 13. L'Amministrazione comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari.
 14. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, operando nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con il quale entra in relazione. Esso deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività, esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".
 15. Il responsabile comunale valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti e ambiti amministrativi alle quali non può aver accesso.

ART. 8- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al Comune e, in particolare, al funzionario individuato come Datore di Lavoro, compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o altri soggetti a carattere non lucrativo, le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
5. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
6. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione

ART. 9 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere a quale associazione potersi iscrivere per espletare il proprio senso civico. L'amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra le associazioni locali ed i volontari civici, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'iscrizione al registro comunale in qualità di singolo volontario non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato.
3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le varie associazioni di volontariato al fine di:
 - promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale;
 - attuare il confronto tra l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.

